

# COMUNE DI TERRAZZO

- provincia di Verona -



## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI CITTADINI.

Approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 29.09.2007

# INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Finalità
Art. 3	Tipologia degli interventi
Art. 4	Soggetti ammessi
Art. 5	Condizioni generali di concessione
Art. 6	Responsabilità nei confronti dei soggetti ammessi
Art. 7	Decadenza dei benefici
Art. 8	Interventi finalizzati alla promozione dei prodotti locali e della tradizione popolare
Art. 9	Interventi finalizzati alle attività culturali ed educative
Art. 10	Interventi finalizzati alle attività sportive e ricreative del tempo libero
Art. 11	Interventi in materia di assistenza, sicurezza e solidarietà sociale
Art. 12	Interventi in materia di assistenza scolastica
Art. 13	Interventi per la tutela dei valori monumentali, storici e della tradizione
Art. 14	Interventi per la tutela dei valori ambientali ed in campo ecologico
Art. 15	Interventi di valorizzazione del patrimonio di interesse pubblico
Art. 16	Interventi per la manutenzione straordinaria delle chiese e per l'organizzazione di manifestazioni religiose e per lo svolgimento di attività ricreative
Art. 17	Interventi per l'esecuzione di opere
Art. 18	Interventi straordinari
Art. 19	Promozione delle iniziative e patrocinio
Art. 20	Norme finali e transitorie
Art. 21	Entrata in vigore

## **ART. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e privati, associazioni e privati cittadini, in attuazione dell'art.12 della Legge n°241 del 07.08.1990 e delle sue successive modifiche ed integrazioni.
2. I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere destinati ad iniziative e opere singole o a programmi di interventi o attività, entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.

## **ART. 2**

### **Finalità**

1. L'Amministrazione Comunale, mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, favorisce lo sviluppo economico e la promozione dei seguenti settori della società civile:
  - ❑ promozione dei prodotti locali e della tradizione popolare;
  - ❑ attività culturali ed educative;
  - ❑ attività sportive e ricreative del tempo libero (organizzazione di fiere, feste e sagre paesane da parte della Proloco o di Comitati o Gruppi operanti nel territorio comunale);
  - ❑ assistenza, sicurezza e solidarietà sociale;
  - ❑ assistenza scolastica;
  - ❑ attività per la tutela dei valori monumentali, storici e della tradizione;
  - ❑ tutela e valorizzazione dei valori ambientali e nel campo ecologico;
  - ❑ valorizzazione del patrimonio di interesse pubblico.

## **ART. 3**

### **Tipologia degli interventi**

1. In conformità all'art.12 della Legge n°241/90 e dalle modifiche apportate dalla Legge n°15/2005 e successive integrazioni, gli interventi possono essere suddivisi in:
  - ❑ **Sovvenzioni:** l'Amministrazione Comunale si fa carico interamente o parzialmente dell'onere derivante da iniziative realizzate in collaborazione con altri Enti Pubblici e Privati, Associazioni e privati cittadini.
  - ❑ **Contributi:** l'Amministrazione Comunale interviene in maniera continuativa od occasionale mediante l'erogazione di contributi ordinari o straordinari una tantum a favore di iniziative promosse ed organizzate da Enti Pubblici e Privati, Associazioni e privati cittadini, per le quali destina solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico. Le modalità seguite nell'erogazione dei contributi sono le seguenti:
    - a) I contributi possono essere erogati solo a fronte, normalmente di spese vive, relative allo svolgimento dell'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta.

- b) Non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti.
  - c) L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta.
- ❑ **Ausili finanziari**: s'intendono le erogazioni concesse a favore di Associazioni, non per specifiche iniziative, ma a sostegno delle loro attività complessivamente svolte.
  - ❑ **Vantaggi economici**: sono i benefici economici, diversi dalle erogazioni in denaro, riconosciuti a favore di destinatari mediante esenzioni o riduzioni di oneri, concessioni in uso di cose mobili e di beni immobili. Le esenzioni e riduzioni di oneri non possono riferirsi a carichi tributari.

#### **ART. 4** **Soggetti ammessi**

La concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore di:

- ❑ associazioni, comitati, società o gruppi senza scopo di lucro che esercitano la loro attività nel territorio comunale e che perseguono le finalità di cui all'art. 2;
- ❑ associazioni anche intercomunali, provinciali, regionali o nazionali che operano nell'ambito sociale, umanitario, della sicurezza e della solidarietà sociale;
- ❑ persone residenti che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della comunità;
- ❑ scuole statali e paritarie presenti nel Comune;
- ❑ parrocchie di Terrazzo, Begosso e Nichesola.

#### **ART. 5** **Condizioni generali di concessione**

1. I soggetti ammessi di cui all'art.4, per ottenere gli interventi di cui all'art.3, devono:
  - a) per **sovvenzioni**: presentare richiesta indirizzata al Sindaco, su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente, corredata dai documenti giustificativi delle spese sostenute.
  - b) per **contributi ordinari** (per il finanziamento dell'attività annuale):
    - ❑ **per l'assegnazione**: presentare una richiesta indirizzata al Sindaco, su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente, entro il 28 febbraio di ogni anno, allegando atto costitutivo e statuto dell'Ente o Associazione, ove non già in possesso del Comune, copia del programma di tutte le attività, iniziative, manifestazioni che si intenderanno promuovere, la precisazione dell'epoca e del luogo in cui saranno effettuate e copia del bilancio preventivo dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, tra cui oltre a quelle richieste al Comune, anche quelle di altri soggetti pubblici e/o privati che ne hanno assicurato la concessione.

Il bilancio preventivo presentato dovrà evidenziare un presunto saldo passivo (disavanzo di gestione), in quanto il contributo che potrà essere erogato, da parte dell'Amministrazione Comunale, in relazione alla disponibilità dei fondi di bilancio, non potrà mai essere superiore a tale saldo passivo.

- *per l'erogazione*: presentare una richiesta indirizzata al Sindaco, sempre su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale è stato richiesto il contributo, allegando una relazione dettagliata sulle iniziative/attività svolte, copia dei documenti giustificativi delle spese sostenute ed una copia del rendiconto della gestione dell'anno precedente, comprensivo della concessione di contributi erogati da altri soggetti pubblici e privati e riportante il saldo passivo (disavanzo di gestione).
- c) per **contributi straordinari** (per il finanziamento di singole iniziative in corso d'anno):
- *per l'assegnazione*: presentare una richiesta indirizzata al Sindaco, su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente, nei 15 giorni precedenti la data della manifestazione, attività e/o iniziativa che si intende promuovere, corredata da una relazione illustrativa e da un bilancio preventivo di entrata/spesa evidenziante il presunto saldo passivo, in quanto il contributo che potrà essere erogato, da parte dell'Amministrazione Comunale, in relazione alla disponibilità dei fondi di bilancio, non potrà mai essere superiore a tale saldo passivo.
  - *per l'erogazione*: presentare una richiesta indirizzata al Sindaco, sempre su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente, entro 30 giorni dalla conclusione della manifestazione, attività e/o iniziativa. Alla richiesta dovranno essere allegati:
    - relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'attività/iniziativa;
    - copia dei documenti giustificativi delle spese sostenute;
    - copia del risultato economico riportante le entrate e le uscite ed il saldo passivo (disavanzo di gestione);
    - dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che i documenti giustificativi delle spese sostenute, presentati in copia, non saranno utilizzati per richiedere ulteriori sostegni finanziari al Comune, nel caso che lo stesso eroghi un contributo.

**L'erogazione dei contributi finanziari assegnati, sia ordinari che straordinari, viene disposta in un'unica soluzione. La liquidazione in capo al beneficiario viene eseguita con successivo atto del responsabile del servizio.**

- d) per **ausili finanziari**: deve essere presentata apposita richiesta da parte di Associazioni o Enti pubblici o privati, indirizzata al Sindaco.
- e) per **vantaggi economici**: deve essere presentata, da parte dei richiedenti, apposita richiesta indirizzata al Sindaco che dovrà indicare la natura dell'agevolazione richiesta ( per esempio utilizzo gratuito di strutture, di mezzi e/o apparecchiature comunali, collaborazione da parte di dipendenti comunali, ecc.).

## **ART. 6**

### **Responsabilità nei confronti dei soggetti ammessi**

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari; così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici e privati, associazioni e privati cittadini, che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.
3. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

## **ART. 7**

### **Decadenza dei benefici**

1. Decadono dal beneficio della sovvenzione o dall'erogazione di contributi economici, i soggetti che:
  - non realizzano l'iniziativa o l'attività o modificano sostanzialmente il programma presentato;
  - non presentano la documentazione richiesta nei termini previsti e senza motivazione;
  - non presentano disavanzi di gestione.
2. Ai soggetti non ammessi, viene inviata una comunicazione riportante le motivazioni che hanno indotto all'esclusione dei benefici economici.

## **ART. 8**

### **Interventi finalizzati alla promozione dei prodotti locali e della tradizione popolare**

1. Le funzioni del Comune, per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza e tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
  - a) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta alle aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
  - b) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere:

- a) la fornitura di manifesti, locandine, depliant, stampati ed altro materiale tipografico e di cancelleria;
- b) la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale ed assumere le relative spese di illuminazione e riscaldamento a carico del bilancio comunale. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione.  
Nell'atto di concessione saranno riportate tutte le condizioni previste di cui sopra.
- c) la concessione di sovvenzioni, contributi e/o vantaggi economici per le finalità di cui alle lettere a), b) del precedente primo comma avvengono con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

## **ART. 9**

### **Interventi finalizzati alle attività culturali ed educative**

1. Gli interventi del Comune, per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e privati cittadini, sono finalizzati principalmente:
  - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
  - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
  - c) a favore di soggetti non professionali, che senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
  - d) a favore di soggetti che organizzano, nel territorio comunale, convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.
2. La concessione di sovvenzioni o contributi e vantaggi economici, da parte dell'Amministrazione Comunale, viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

## **ART. 10**

### **Interventi finalizzati alle attività sportive e ricreative del tempo libero**

1. Gli impianti sportivi comunali concorrono alla crescita morale e civile e alla formazione educativa e sportiva dei giovani. L'Amministrazione Comunale, previa adozione di apposita deliberazione, può affidare la gestione degli stessi a società o associazioni sportive, se operanti nel territorio comunale, o ad associazioni senza scopo di lucro regolarmente iscritte come la Proloco.  
In tal caso competerà al Comune solo la manutenzione straordinaria degli impianti ed il pagamento dei servizi erogati (luce, acqua, gas).
2. L'Amministrazione Comunale può concedere contributi una-tantum alle stesse società o associazioni operanti nel Comune per l'organizzazione di manifestazioni di particolare

rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità (acquisto di premi come coppe, medaglie, ecc.).

3. L'Amministrazione comunale può concedere sovvenzioni o contributi ad associazioni, comitati o gruppi per l'acquisto di giochi per bambini e per l'acquisto di attrezzature impiegate per attività ludico-sportive o per la manutenzione straordinaria delle stesse.
4. L'Amministrazione Comunale può concedere sovvenzioni, contributi e vantaggi economici per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne, sagre e simili manifestazioni, sia che si tengono sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate dal Comune.

## **ART. 11**

### **Interventi in materia di assistenza, sicurezza e solidarietà sociale**

1. Il Comune promuove il benessere dei propri cittadini, in particolare di quelli più svantaggiati, attraverso una rete di servizi e prestazioni a garanzia del diritto di vivere dignitosamente nel proprio ambiente. Tra i servizi in rete è incluso il servizio di trasporto sociale, un servizio utile a facilitare l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali, nonché riabilitative pubbliche o convenzionate, agli uffici ed alle sedi di pubblici servizi.  
Se il servizio viene svolto da Associazioni locali regolarmente costituite (come ANA, AVIS, Proloco, ecc.), l'Amministrazione Comunale eroga alle stesse dei contributi economici mediante stipula di apposita convenzione.
2. Il Comune si avvale del servizio di protezione civile, attraverso l'approvazione di apposito protocollo d'intesa<sup>1</sup> sottoscritto con l'A.N.A. – Sezione di Verona – Zona del Basso Veronese, al fine di adottare misure volte alla salvaguardia della pubblica incolumità e sicurezza della popolazione e del territorio.  
A tal proposito l'Amministrazione Comunale può concedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, contributi annuali o straordinari una-tantum o provvedere direttamente all'acquisto di attrezzatura necessaria per l'attività di cui sopra.
3. Il Comune riconosce ed apprezza, per lo spirito che le anima, il valore sociale delle varie espressioni del volontariato rappresentate dalla locale sezione dell'AVIS, dalle Associazioni Combattentistiche e d'Arma e da altre intercomunali, quali: il Tribunale dei diritti del malato e dell'anziano, l'Associazione ciechi, l'Associazione sordomuti ed altre che operano nel sociale.  
A tal proposito l'Amministrazione Comunale può concedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, contributi straordinari una-tantum, ausili finanziari o vantaggi economici per l'espletamento delle loro attività o per la promozione di manifestazioni di interesse locale.

## **ART. 12**

### **Interventi in materia di assistenza scolastica**

#### *1. Erogazione contributi agli asili nido e alle scuole dell'infanzia.*

L'Amministrazione Comunale, mentre riafferma la priorità della funzione pubblica nell'organizzazione scolastica, riconosce le istituzioni scolastiche paritarie e costruisce con loro rapporti finalizzati all'integrazione delle offerte educative per la realizzazione del diritto allo studio.



Il Comune riconosce che gli asili-nido e le scuole dell'infanzia svolgono un pubblico servizio, costituendo una ricchezza da tutelare nell'interesse di tutta la Comunità e può stipulare con esse apposite convenzioni per l'erogazione di contributi economici ordinari e/o straordinari una-tantum per il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione o l'ampliamento degli immobili adibiti a scuola.

### *2. Erogazione contributi alle scuole statali.*

L'Amministrazione Comunale può disporre annualmente la elargizione di contributi o l'acquisto diretto di beni in favore delle scuole statali presenti nel territorio comunale e, precisamente, della scuola primaria e della scuola secondaria di I° grado, sulla base di programmi di attività da presentarsi, di norma, entro il 31 ottobre.

L'intervento del Comune può riguardare anche particolari necessità non previste nel programma, che si dovessero palesare nel corso dell'anno scolastico. Ogni forma di erogazione dovrà essere debitamente rendicontata, mediante inoltro di idonei documenti comprovanti la spesa sostenuta.

La scuola dovrà dare adeguata pubblicizzazione nell'ambito dell'iniziativa effettuata e che la stessa viene realizzata con il concorso economico del Comune.

Il Comune può stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici o privati o con le scuole stesse per il raggiungimento di specifici obiettivi di carattere storico-culturale locale o di integrazione sociale.

### *3. Assegni di studio al merito.*

L'Amministrazione Comunale istituisce annualmente assegni di studio al merito per studenti residenti che si sono particolarmente distinti durante l'anno scolastico nelle scuole secondarie di primo grado (medie) e nelle scuole secondarie di secondo grado (superiori).

Si fa deroga, in qualche caso, per studenti particolarmente dotati ed in condizioni di disagio economico, per il proseguimento degli studi universitari.

L'Amministrazione Comunale di anno in anno fisserà le modalità per l'assegnazione di quanto sopra citato, tenuto conto del punteggio riportato dagli studenti alla chiusura dell'anno di riferimento per l'assegnazione degli assegni di studio, attraverso apposita deliberazione di Giunta Comunale.

## **ART. 13**

### **Interventi per la tutela dei valori monumentali, storici e della tradizione**

1. L'Amministrazione Comunale concorre alle spese per l'organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni civili riconosciute.
2. Può erogare contributi straordinari per il recupero, la costruzione o la ricostruzione di manufatti che rivestano grande importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della comunità locale.

## **ART. 14**

### **Interventi per la tutela dei valori ambientali ed in campo ecologico**

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale ed in campo ecologico, sono principalmente finalizzati:
  - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente e nel campo ecologico attraverso la pulizia di siti inquinati o la custodia e la gestione di ecocentri (isole ecologiche), presenti nel territorio comunale, che deve essere regolata dalla stipula di apposita convenzione;

- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
  - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro prevenzione.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui sopra può comprendere:
- a) la concessione temporale di attrezzature, mezzi o locali di proprietà comunale;
  - b) la concessione di contributi ordinari e straordinari una-tantum se le iniziative sono ritenute valide sotto il profilo dell'interesse pubblico.

#### **ART. 15**

##### **Interventi di valorizzazione del patrimonio di interesse pubblico**

1. Ai fini del migliore utilizzo del patrimonio immobiliare comunale e del sostegno alle attività delle associazioni e degli organismi, senza scopo di lucro, operanti nel territorio comunale, l'Amministrazione può concedere sovvenzioni o contributi economici, imputabili sul capitolo relativo agli introiti degli oneri di urbanizzazione e precisamente:
- a) per l'adattamento e/o la manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà comunale concessi, mediante stipula di apposita convenzione, alle stesse associazioni o organismi.

#### **ART. 16**

##### **Interventi per la manutenzione straordinaria delle chiese e per l'organizzazione di manifestazioni religiose e per lo svolgimento di attività ricreative**

1. Oltre ai contributi posti a carico del Comune<sup>2</sup>, le parrocchie possono ottenere contributi per opere indifferibili di manutenzione e conservazione degli edifici aperti al culto, a discrezione dell'Amministrazione Comunale.
2. L'Amministrazione Comunale può, inoltre, erogare contributi per l'organizzazione di manifestazioni religiose e per lo svolgimento di attività ricreative rivolte soprattutto ai giovani.

#### **ART. 17**

##### **Interventi per l'esecuzione di opere**

1. Il Comune<sup>3</sup> può contribuire, in relazione alla disponibilità dei fondi di bilancio, alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito con mezzi, personale o con l'erogazione di contributi economici straordinari, da imputarsi nel capitolo relativo agli introiti di oneri di urbanizzazione, non superiore al 50% della spesa ritenuta congrua dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. I lavori, con le prescrizioni e le aggiunte eventualmente apposte sul preventivo, possono essere eseguiti a cura dei privati frontisti o dell'Amministrazione Comunale.

**ART. 18**  
**Interventi straordinari**

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità di mezzi finanziari necessari.
2. Così pure qualsiasi altra forma di intervento economico da parte del Comune per ragioni di solidarietà sociale, di sostegno, di incentivo, non espressamente prevista dal presente regolamento, deve essere ricondotta allo stesso, anche per interpretazione o per analogia, oppure deve essere disciplinata da un provvedimento a carattere generale.

**ART. 19**  
**Promozione delle iniziative e patrocinio**

1. Gli enti pubblici e privati, associazioni e privati cittadini che ricevono sovvenzioni, contributi ordinari o straordinari una-tantum o ausili finanziari, per la realizzazione di manifestazioni, iniziative o progetti e/o per l'espletamento della loro attività, sono tenuti a far risultare dagli atti che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti di cui sopra deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale.
3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso.
4. Sono escluse dal patrocinio iniziative che abbiano finalità di lucro.
5. Su tutto il materiale di promozione relativo alle manifestazioni, iniziative e progetti realizzati, che ricevono da parte del Comune sovvenzioni, contributi ordinari o straordinari una-tantum, ausili finanziari o esclusivamente il patrocinio, deve essere apposto il logo del Comune di Terrazzo.

**ART. 20**  
**Norme finali e transitorie**

1. La concessione di interventi di qualunque genere previsti dall'art.3 del presente regolamento non conferisce alcun diritto, né aspettative di continuità per gli anni successivi.
2. L'ammontare delle provvidenze è subordinato alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio.

**ART. 21**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione dello stesso.
2. Con l'entrata in vigore si intendono abrogate tutte le norme regolamentari, tra cui il regolamento comunale per l'erogazione di contributi<sup>4</sup> ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con il presente regolamento.

**Regolamento preparato ed elaborato in tutti i suoi articoli  
dal Presidente Commissione Statuto e Regolamenti  
MAURO ZIVIANI**

**Modificato e corretto su indicazione dei componenti la stessa Commissione Consiliare, costituita dai Consiglieri Comunali: Ambrosini Roberto – Bordin Nazzareno – Guarise Mirco – Princivalle Renzo – Visentin Alessandra .**

---

<sup>1</sup> sottoscrizione avvenuta in data 13.11.1996

<sup>2</sup> secondo la Legge Regionale n°44/87 e successive modifiche ed integrazioni

<sup>3</sup> ai sensi del D.L. Lp. 01.09.1918 n°1446, convertito nella Legge 17.4.1925 n°473 e successive modifiche ed integrazioni

<sup>4</sup> secondo l'art.12 della legge n°241/90 approvato con delibera di consiglio comunale n° 12 del 04.03.1991